

200 Avviso ai creditori e agli altri interessati - Dlgs 14/2019 -Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Capo III Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 200 Avviso ai creditori e agli altri interessati

1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;

b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;

c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);

d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;

e) il domicilio digitale assegnato alla procedura.

2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

200 Avviso ai creditori e agli altri interessati - Dlgs 14/2019 -Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 200 Avviso ai creditori e agli altri interessati (1)

«1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore; b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande; c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale assegnato alla procedura.».

~~1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:~~

~~a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;~~

~~b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;~~

~~e) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);~~

~~d) il domicilio digitale assegnato alla procedura.~~

2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

200 Avviso ai creditori e agli altri interessati - Dlgs 14/2019 -Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 23 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 200 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore; b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande; c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale assegnato alla procedura.».

Precedente formulazione |green

Art. 200 Avviso ai creditori e agli altri interessati

1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata

200 Avviso ai creditori e agli altri interessati - Dlgs 14/2019 -Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;

b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;

c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);

d) il domicilio digitale assegnato alla procedura.

2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate

200 Avviso ai creditori e agli altri interessati - Dlgs 14/2019 -Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

nell'articolo seguente;

2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);

4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Insinuazione al passivo - Domanda ultratardiva ammissibile – Cass. n. 12336/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Insinuazione al passivo - Domanda ultratardiva ammissibile - Successiva domanda ultratardiva - Inammissibilità - Tempo trascorso - Valutazione

[Creditore di terzi garantito da ipoteca sui beni del fallito – Cass. n. 1067/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Creditore di terzi garantito da ipoteca sui beni del fallito - Rendite dell'immobile ipotecato - Ammissione al passivo - Necessità - Esclusione. Il creditore

200 Avviso ai creditori e agli altri interessati - Dlgs 14/2019 -Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

.....

[Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Cass. n. 282/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Amministrazione straordinaria - Insinuazione al passivo - Cessione del credito - Art. 7 della l. n. 52 del 1991 - Applicabilità. In tema di formazione

[Ammissione al passivo - dichiarazioni tardive – Cass. n. 27590/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Avviso ex art. 92 l.fall. ricevuto oltre il termine di cui all'art. 101, comma 1, l.fall. - Domanda cd. ultratardiva - Ammissibilità - Tempo

[Formazione dello stato passivo -Vendita con spedizione - Pagamento del prezzo – Cass. n.19719/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo -Vendita con spedizione - Pagamento del prezzo - Fallimento dell'acquirente - Consegna della merce al vettore o allo spedizioniere - Sufficienza - Ragioni.

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6196 del 05/03/2020 \(Rv. 657035 - 01\)](#)

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento di uno degli opposenti - Improcedibilità della domanda - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del fallito - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5616 del 28/02/2020 \(Rv. 657040 - 01\)](#)

Insinuazione al passivo - Cessione di crediti futuri - Opponibilità alla massa - Prova dell'antiorità - Condizioni. In tema di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'

200 Avviso ai creditori e agli altri interessati - Dlgs 14/2019 -Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29258 del 12/11/2019 \(Rv. 656266 - 01\)](#)

Domanda di ammissione al passivo - Trasmissione del ricorso all'indirizzo PEC del curatore - Obbligatorietà - Deposito dell'atto in cancelleria - Improcedibilità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Omessa comunicazione dell'indirizzo PEC da parte del curatore - Conoscenza o

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24589 del 02/10/2019 \(Rv. 655338 - 02\)](#)

Riscossione dei crediti previdenziali - Fallimento del debitore - Estratto di ruolo - Sufficienza - Avviso di addebito - Equipollenza. Ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20649 del 31/07/2019 \(Rv. 654671 - 01\)](#)

Passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo Finanziamento del socio - Fallimento della società - Applicabilità dell'art. 2467 c.c. - Ammissione al passivo - Rango postergato - Fondamento. In tema di insinuazione allo stato passivo, il credito derivante dal

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18790 del 12/07/2019 \(Rv. 654664 - 01\)](#)

Passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo Creditore garantito dal fallito per credito verso debitori diversi dal fallito - Art. 52 l.fall. - Ammissione al procedimento di verifica - Esclusione - Fondamento. I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2657 del 30/01/2019 \(Rv. 652545 - 01\)](#)

Fallimento del terzo datore di ipoteca - Domanda di insinuazione al passivo del creditore ipotecario - Necessità - Ragioni. I titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, dopo la

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16443 del 21/06/2018 \(Rv. 649397 - 01\)](#)

200 Avviso ai creditori e agli altri interessati - Dlgs 14/2019 -Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Giudice del lavoro - Giudice fallimentare - Ambito della cognizione – Indennità risarcitoria ex art. 18 st. lav. - Riparto - Criteri. In tema di indennità risarcitoria ex art. 18 st.lav., come novellato dall'art. 1, comma 42, della l. 92 del 2012, qualora risulti l'interesse del lavoratore all'

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16103 del 19/06/2018 \(Rv. 649477 - 01\)](#)

Domanda cd. "supertardiva" - Omesso avviso del curatore ex art. 92 l. fall. - Ritardo per causa non imputabile al creditore - Facoltà del curatore di provare la conoscenza del fallimento da parte del ricorrente - Sussistenza - Accertamento in fatto riservato al giudice di merito - Fattispecie. In

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 \(Rv. 648887 - 01\)](#)

Accertamento tributario – Impugnazione - Legittimazione straordinaria all'impugnazione del fallito – Conseguimento di esito favorevole – Utilizzabilità del risultato da parte del curatore – Modalità. Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 16/05/2018 \(Rv. 648457 - 01\)](#)

Contratto di leasing - Risoluzione precedente alla dichiarazione di fallimento - Equo compenso per l'uso della cosa – Determinazione - Potere del giudice delegato - Sussiste. In materia di insinuazione allo stato passivo dei crediti derivanti da un contratto di leasing che sia stato risolto prima

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4510 del 26/02/2018 \(Rv. 647430 - 01\)](#)

Contributi pubblici in favore delle imprese - Dichiarazione di fallimento dell'impresa beneficiaria - Revoca successiva del contributo da parte dell'Amministrazione - Natura di mero accertamento - Opponibilità alla massa - Sussiste. In sede di accertamento dello stato passivo, la revoca dei

200 Avviso ai creditori e agli altri interessati - Dlgs 14/2019 -Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello